

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**31 ottobre 2001**

*Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di una struttura di missione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.*

*(GU n. 43 del 20-2-2002)*

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11, legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea e' specificata dall'atto costitutivo;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

**Visto** il decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre 2000, recante "Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

**Considerata** la necessita' di promuovere - anche in attuazione della legge n. 150 del 2000 e del relativo regolamento di attuazione - la riorganizzazione, il coordinamento e l'integrazione delle attivita' di comunicazione e informazione ai cittadini svolte, anche attraverso Internet e le reti telematiche, dalle diverse strutture del Dipartimento della funzione pubblica nelle materie di competenza del Dipartimento stesso, nonche' l'esigenza di sperimentare procedure e modelli di eccellenza da mettere, eventualmente, a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni;

**Ritenuto** opportuno far fronte alle suddette necessita' ed esigenza attraverso l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di una apposita struttura di missione;

**Decreta:**

Art. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' istituita una struttura di missione con il compito di riorganizzare, coordinare e integrare le attivita' di comunicazione e informazione ai cittadini svolte, anche attraverso Internet e le reti telematiche, dalle diverse strutture del Dipartimento nelle materie di competenza dello stesso, nonche' di sperimentare procedure e modelli di eccellenza da mettere, eventualmente, a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni. Essa svolge la propria attivita' per tre anni dalla data di istituzione, salvo eventuale proroga.
2. Il responsabile della struttura di missione di cui al comma 1 risponde direttamente al Ministro per l'attuazione degli indirizzi concernenti l'attivita' istituzionale di competenza.
3. La struttura di missione di cui al comma 1, costituisce un ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 di cui alle premesse. L'incarico di responsabile e' conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, ovvero dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quest'ultimo caso trovando piena applicazione l'ultimo periodo del medesimo comma 6. La struttura di missione e' posta, per quanto attiene all'attivita' amministrativa e alla gestione, alle dipendenze funzionali del capo del Dipartimento, si avvale, per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, dei competenti servizi del Dipartimento e opera altresì in raccordo con gli uffici competenti della Presidenza del Consiglio. Alla struttura di missione e' altresì attribuito un contingente di personale fino ad un massimo di cinque unita'.
4. Le spese di funzionamento della struttura di missione, ivi comprese quelle relative al personale, gravano sui capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di pertinenza del Centro di responsabilita' n. 6 "Funzione pubblica".

Roma, 31 ottobre 2001

p. Il Presidente: Letta